



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 156 del 9 agosto 2016**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per SUAP ampliamento stabilimento produttivo a Trebaseleghe (PD). Grafica Veneta s.p.a. Federazione dei Comuni del Camposampierese.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

---

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- Con parere n.48 del 24 febbraio 2016, la Commissione Regionale per la VAS aveva esaminato la Verifica di Assoggettabilità del SUAP di ampliamento dello stabilimento produttivo a Trebaseleghe della ditta Grafica Veneta s.p.a., disponendo un'integrazione al Rapporto Ambientale Preliminare;
- La Commissione VAS si è riunita in data 9 Agosto 2016 come da nota di convocazione in data 5 Agosto 2016 prot. reg. 303717;

**ESAMINATA** la documentazione integrativa inviata dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese con note pec prot. n. 191116 e n. 191095 del 16.05.2016, n. 210358 e n. 210484 del 30.05.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità SUAP per un ampliamento di uno stabilimento produttivo della Ditta Grafica Veneta s.p.a. a Trebaseleghe (PD);

**ESAMINATI** i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere del 24.06.16 assunto al prot. reg. al n. 247898 del 27.06.16 del Comune di Borgoricco:

"... visto il progetto si esprime per quanto di competenza parere favorevole"

- Parere del 24.06.16 assunto al prot. reg. al m.248003 del 27.06.16 del Comune di Piombino Dese:

"... visto il progetto si esprime per quanto di competenza parere favorevole"

- Parere n.57674 del 27.06.16 assunto al prot. reg. al n.250619 del 28.06.16 della Città Metropolitana di Venezia:

La deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 791 del 31/03/2009 "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, apportata dal D.Lgs. 16/01/2008 n. 4" prevede che nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi le autorità competenti in materia ambientale trasmettano il loro parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare ambientale loro trasmesso da parte dell'autorità procedente.

La trasmissione al Servizio Politiche Ambientali della Città Metropolitana di Venezia del rapporto ambientale preliminare del piano di cui trattasi è avvenuta con nota acquisita agli atti con prot. n° 51770 del 10.06.2016.

Come si evince dalla lettura del rapporto ambientale preliminare l'intervento in oggetto prevede la costruzione di due fabbricati ad uso commerciale ed annessi magazzini per una superficie di vendita di 1500 mq ciascuno, su area classificata come ZTO " E" a destinazione agricola, come da PRG vigente in loc. Crosarona in comune di Trebaseleghe (PD).

Il piano in parola è già stato oggetto di verifica di VAS conclusasi con il rilascio da parte della commissione VAS regionale del parere n. 48 del 24.02.2016 che richiedeva ulteriori integrazioni al rapporto preliminare ambientale acquisito agli atti della Regione Veneto con protocollo n. 169220 del 22.04.2015.

Nell'ambito di tale procedura la Città Metropolitana di Venezia aveva rilasciato il proprio parere con nota protocollo n. 96839/2015 sollevando diverse perplessità in ordine alla documentazione depositata.

A tale proposito si evidenzia che il nuovo rapporto ambientale di cui alla nota protocollo n. 51770/2016 è stato integrato riportando gli esiti dello studio del traffico e del previsionale acustico non rilevando particolari criticità; tuttavia nella documentazione resa disponibile agli enti non sono state allegate le corrispondenti relazioni tecniche che consentano di valutare i presupposti assunti per le simulazioni effettuate e di conseguenza di valutarne le conclusioni riportate.

In merito all'impatto sulla viabilità si rileva che in occasione dell'ampliamento del centro commerciale Emisfero, posto di fronte alle due nuove strutture commerciali, questa Amministrazione con delibera di consiglio provinciale n. 78 del 29.09.2011 esprimeva, nell'ambito del procedimento di VIA, la necessità di realizzare in caso di ulteriori ampliamenti un'adeguata rotonda, con relativi attraversamenti pedonali e ciclabili all'incrocio tra la strada regionale 245 e le strade provinciali 44 e 82 a carico dei richiedenti.



Tale osservazione è stata poi recepita nel giudizio positivo di compatibilità ambientale rilasciato dalla Regione Veneto con delibera di giunta n. 518 del 03.04.2012 per l'ampliamento del centro commerciale nell'ambito delle raccomandazioni impartite.

Di tale rotatoria tuttavia non si fa menzione in nessun punto del rapporto preliminare ambientale esaminato posto che le due nuove strutture commerciali andranno a gravare sulla medesima viabilità.

Inoltre la presenza di due strutture commerciali ubicate di fronte al centro commerciale Emisfero potrebbe creare delle situazioni di criticità nelle manovre di interscambio tra gli esistenti accessi/recessi del centro commerciale e quelli futuri di progetto.

Per quanto riguarda l'impatto acustico si chiede di prescrivere, come proposto nel rapporto ambientale preliminare, l'effettuazione di rilievi acustici ad attività a regime atti a verificare il rispetto dei limiti imposti dalla normativa e qualora non rispettati ad adottare idonee misure per rientrare nei limiti previsti.

Inoltre come evidenziato nel parere reso con nota protocollo n. 96839/2015 gli edifici in progetto presentano della pareti in vetro che potrebbero costituire un pericolo per l'avifauna.

In merito a quanto proposto a pag. 61 del rapporto ambientale integrato si rileva che la presenza di alberi e arbusti posti a ridosso di superfici vetrate contribuisce ad aggravare il rischio di collisione dell'avifauna contro tali pareti, in quanto l'immagine riflessa dell'albero sulla superficie attrae l'uccello che vi si dirige in volo senza rendersi conto che si tratta di un'immagine riflessa.

Si chiede pertanto di adottare soluzioni progettuali atte ad evitare le collisioni dell'avifauna contro la superficie vetrata; in merito si segnala la pubblicazione "*costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli*", della stazione ornitologica svizzera Sempach, facilmente reperibile in rete.

Infine per quanto attiene gli aspetti commerciali si evidenzia che nell'area in parola è prevista la realizzazione di due edifici a destinazione commerciale con una superficie di vendita pari a 1500 mq l'uno; pertanto si rimanda ai competenti uffici comunali e regionali la verifica in ordine alla costituzione o meno di una grande struttura di vendita di 3000 mq data dall'aggregazione delle due strutture ai sensi dell'art.3 lettera g) punto della L.R. n. 50 del 28.12.2012.

Si fa presente che qualora le due strutture si configurassero come una grande struttura di vendita non sarebbero compatibili con quanto previsto dalla L.R. n. 50/2012 e dal regolamento n. 1 del 21 giugno 2013 che all'art.2 "criteri per la pianificazione locale: approccio sequenziale" che esclude al comma 7, la possibilità di inserire medie e grandi superfici di vendita in aree agricole.

- Parere n.7878 del 28.06.16 assunto al prot. reg. al n.252135 del 29.06.16 della Soprintendenza Archeologica del Veneto:

Facendo seguito all'inoltro della documentazione integrativa da parte del richiedente in oggetto per il tramite della Regione Veneto (prot. n. 225884 del 09.06.2016), assunta agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 7077 del 10.06.2016, vista la suddetta documentazione, scaricata dal repository web della stessa Regione – Dipartimento Territorio, si conferma il parere già precedentemente espresso con nostra nota prot. n. 14491 del 18.11.2015, che si allega per opportuna conoscenza.



COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

---

Facendo seguito all'inoltro della documentazione preliminare da parte del richiedente in oggetto per il tramite della Regione Veneto (prot. n. 425968 del 22.10.2015), assunta agli atti di questa Soprintendenza con prot. n. 13192 del 23.10.2015,

vista la suddetta documentazione, scaricata dal repository web della stessa Regione – Dipartimento Territorio,

vista la Circolare n. 26 del 14 maggio 2012 (prot. 8907) della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto,

considerato che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale,

visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo,

questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 6 del 19 marzo 2010 del Direttore Generale PaBAAC, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

la documentazione non presenta alcun elaborato progettuale pertinente all'ampliamento dello stabilimento produttivo; ciò implica l'assoluta impossibilità di una corretta disamina delle profondità degli interventi di manomissione del sottosuolo e quindi di una valutazione del potenziale impatto dell'opera in termini archeologici;

nell'area non vi sono, al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici, né vincoli di natura archeologica relativi alla parte III dello stesso D.Lgs.

Considerato tuttavia che la zona ove ricadono le opere si colloca all'interno del territorio centuriato di Altino e pertanto in un areale interessato da diverse testimonianze archeologiche, riferibili ad una

frequenzazione antropica diacronica, le cui tracce possono conservarsi anche a livello superficiale, questo Ufficio ravvisa la necessità che la Variante in oggetto sia sottoposta a VAS, ai sensi degli artt. 11-18 del D. Lgs. 152/2006; in particolare, si ritiene necessario che lo specifico rapporto preliminare debba essere integrato con una descrizione preliminare delle tipologie di opere di scavo previste, al fine di poter valutare l'effettiva incidenza nel sottosuolo. Ciò non escluderà gli obblighi previsti per una eventuale committenza pubblica di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D.Lgs. 163/2006, art. 95, ai fini della stesura di specifica Valutazione preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare.

Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti.

Si rammenta che, qualora l'esito finale della procedura in corso comporti l'esclusione dell'opera in oggetto dall'assoggettabilità a VAS, la committenza sarà ugualmente tenuta a contattare per tempo la scrivente Soprintendenza per concordare tempistiche e modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell'ambito in oggetto.

- Parere del 29.06.16, assunto al prot. reg. al n.254135 del 29.06.16 del Comune di Loreggia:  
“... si comunica parere favorevole...”

**VISTA** la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 200/2015

“Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il SUAP ampliamento stabilimento produttivo Grafica Veneta spa, nel Comune di Trebaseleghe (PD).

Pratica n. 3005

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del



17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Danilo Michieletto, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 497201 del 04/11/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*";

PRESO ATTO che l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo complesso commerciale lungo la S.R. 245 "Castellana" in Comune di Trebaseleghe (PD) loc. Crosarona e che l'area in oggetto è classificata catastalmente in Comune di Trebaseleghe al Foglio 20 Mappali 111-112-113-114 porz., per una superficie totale di 16.030 mq;

PRESO ATTO che l'intervento in argomento prevede la realizzazione di due fabbricati distinti, di un piano fuori terra; ciascuno presenta una porzione di superficie pari a 1.500 mq con destinazione d'uso commerciale ed una porzione adibita a deposito di superficie pari ad 800 mq. Non è prevista la realizzazione di piani interrati. L'altezza dei fabbricati è di 5,40 m sotto tegoli copertura, eccetto la parte adibita a servizi dove vale 2,70 m;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Lanius collurio*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla



D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale *"piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il SUAP ampliamento stabilimento produttivo Grafica Veneta spa, nel Comune di Trebaseleghe (PD) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza



e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

**PRESCRIVE**

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Lanius collurio*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
  2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
- di verificare e documentare, per il tramite del comune di Trebaseleghe, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 200/2015;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 agosto 2016, che evidenzia come il SUAP per l'ampliamento di uno stabilimento produttivo della Ditta Grafica Veneta s.p.a. a Trebaseleghe, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VincA precedentemente riportate;

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il SUAP per l'ampliamento di uno stabilimento produttivo della Ditta Grafica Veneta s.p.a. a Trebaseleghe, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- il proponente deve coordinare con l'Ente gestore della viabilità (Veneto Strade), la messa in sicurezza del sistema di accessibilità alla SR 245 "Castellana", in considerazione degli accessi già esistenti
- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;



**COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

---

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VIncA precedentemente evidenziate;
- deve essere redatto uno specifico monitoraggio relativamente alle matrici qualità dell'aria e componente rumore, al fine del rispetto dei limiti della normativa vigente e qualora tali limiti non vengano rispettati devono essere adottate idonee misure al fine del rientro nei limiti previsti.

Il presente parere considera la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., ritenendo non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Operativa  
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VIncA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 8 pagine